

Via fax: 02.67074664

Spett.le  
F.I.Bi.S.  
Sede Nazionale  
Milano

Via fax: 011.9574805

Spett.le  
F.I.Bi.S. Piemonte  
Torino

Alba, 2 ottobre 2013


**Oggetto:        Provvedimento**

Trasmetto in allegato provvedimento relativo al tesserato RIGOTTI Enrico.

Cordialmente.

*All.:*    *quanto in testo*

G.U.S.R.  
Avv. Mariagrazia GALLIANO



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

FATTO

Il giorno 29 settembre 2013, durante la disputa del 2° Memorial Giovanni De Donno, in Chivasso, presso il D.L.F. Chivasso, precisamente al termine dell'incontro tra il sig. Mauro CICCULLO del CSB Leo di Torino (tessera n. FB27A526) ed il sig. Enrico RIGOTTI del CSB Club Massaua (tessera n. FB23A911), quest'ultimo, all'atto di ritirare il premio spettantegli, si rivolgeva all'arbitro dell'incontro appena terminato – sig. TOLENTINO Sabino - dicendogli che aveva errato nel dichiarare un fallo a suo carico.

Alle repliche dell'arbitro, il RIGOTTI si alterava, alzava il tono di voce e, rivolgendosi all'arbitro, proferiva le seguenti frasi: "sei in malafede", "non sei capace", "hai voluto compensare con altre situazioni di gioco" aggiungendo che era sua intenzione non disputare più incontri.

Il Direttore di gara, il sig. IACÒ Rosolino, tentava di calmare la situazione.

Dopo aver ritirato il premio, il RIGOTTI veniva sentito mormorare la frase "tanto è un pezzo di merda".

L'arbitro dell'incontro, infine, riferiva che il RIGOTTI aveva detto, riferendosi a lui: "è un bastardo".

Le su riferite circostanze sono accadute alla presenza del Presidente del CSB Club Massaua (sig. MASSA Carlo), del sig. ATZENI Franco e sono state refertate dal Direttore di Gara come sopra individuato.

\*

Il tesserato RIGOTTI, agendo come riportato nel referto di gara, ha posto in essere una condotta lesiva dei suoi obblighi di tesserato.

Non sono ammissibili, per questa Federazione, comportamenti quali quelli riferiti da parte dei suoi tesserati che, secondo quanto previsto dall'**art. 1 del Regolamento di Giustizia** devono mantenere una condotta conforme ai principi



della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.

L'atteggiamento attuato dal RIGOTTI è segno di mancanza di rispetto nei confronti del proprio avversario, dell'arbitro e del Direttore di Gara e della Federazione.

#### P.Q.M

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 9, 17, 23 e 25 del Regolamento di Giustizia Federale ed art. 11 del Regolamento Organico FIBIS;

il Giudice Unico Sportivo Regionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire:

- a) condanna RIGOTTI Enrico (n. tessera FB23A911) al pagamento della somma di € 300,00 a titolo di ammenda e da versarsi direttamente alla F.I.Bi.S. Piemonte per avere offeso verbalmente l'arbitro dell'incontro disputato il giorno 29 settembre 2013 presso il C.S.B. D.F.I. Chivasso – sig. TOLENTINO Sabino – nonché per aver leso, con il proprio comportamento, l'immagine della Federazione;
- b) sospende RIGOTTI Enrico (n. tessera FB23A911) dall'attività agonistica individuale ed a squadre per un tempo di giorni 30 (trenta);
- c) avverte RIGOTTI Enrico (n. tessera FB23A911) che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta la sospensione dalla attività agonistica individuale ed a squadre per un ulteriore periodo di giorni 20 (venti).

Si comunica che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale le summenzionate sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive dopo la notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Si avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 Nuovo Regolamento di



Giustizia Federale l'atto di impugnazione si propone con atto scritto alla competente commissione di giustizia e disciplina.

Si invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato RIGOTTI Enrico (n. tessera FB23A911) - del C.S.B. D.F.L. di Chivasso nonché alla sua squadra di appartenenza (C.S.B. Club Massaua).

Così deciso in Alba il 2 ottobre 2013

Giudice Unico Sportivo Regionale

Avv. Mariagrazia Galliano  
